



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

Prot. n.

DIRETTIVA N. 1/2020 del 12 febbraio 2020

Oggetto: Istruzioni operative per la segnalazione di illeciti o irregolarità e tutela del dipendente o del collaboratore dell'ente che effettua le segnalazioni (*whistleblowing*)

A garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'attività amministrativa del Comune di Fucecchio (art 97 della Costituzione) è prevista, tra l'altro, la possibilità per dipendenti e collaboratori di segnalare comportamenti illeciti e irregolarità, anche se non integrano gli estremi della fattispecie di reato penalmente rilevante, riscontrati all'interno dell'ente durante l'esercizio della propria attività lavorativa (*whistleblowing*¹).

Con questa direttiva, in attuazione della misura obbligatoria n.9 del (PTPC) 2020/2022, si danno indicazioni operative circa:

- chi può segnalare cosa
- procedura per le segnalazioni
- tutela del segnalante
- sistema sanzionatorio

Art. 1 – Chi può segnalare cosa

Hanno il diritto di fare segnalazioni:

- i dipendenti interni del Comune di Fucecchio o gli ex dipendenti in servizio presso altre pubbliche amministrazioni
- i lavoratori o i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore del Comune di Fucecchio.

Le segnalazioni sono ricevute direttamente dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Le segnalazioni possono riguardare fatti, azioni, condotte e situazioni di "maladministration", in grado cioè, a prescindere dalla rilevanza penale, di deviare l'azione amministrativa per l'ottenimento di vantaggio privati non previsti dalla legge. Rientrano sicuramente nel novero dei comportamenti corruttivi quelli non conformi al Codice disciplinare ed al Codice di condotta dei dipendenti del Comune di Fucecchio consultabili alla pagina <http://www.comune.fucecchio.fi.it/comune/atti-e-regolamenti/codici>.

¹Questo istituto è stato introdotto nell'ordinamento italiano dalla Legge 190/2012 (legge anticorruzione) con la previsione dell'articolo 54-bis all'interno del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", articolo successivamente modificato dalla Legge n.179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

Le segnalazioni possono essere effettuate esclusivamente nell'interesse pubblico e per la tutela dell'immagine del Comune di Fucecchio; pertanto il segnalante non deve avvalersi di questo strumento per scopi meramente personali o per rivendicazioni lavorative.

Art. 2 – Procedura per le segnalazioni

Per adempiere agli obblighi normativi a riguardo, il Comune di Fucecchio ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali adottando un'apposita piattaforma informatica.

Si tratta di uno strumento sicuro in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Come funziona:

- la segnalazione, il più possibile dettagliata, viene fatta on line sulla piattaforma <https://comunedifucecchio.whistleblowing.it/> accessibile da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone). La procedura è accessibile a tutti in maniera stabile anche dalla sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione. La segnalazione può essere inviata anche in forma anonima. In questo caso sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e se contenente le informazioni e i dati necessari ad individuare gli autori della condotta illecita.
- Al momento dell'invio, il segnalante riceverà un codice numerico di 16 cifre da conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione fatta, verificare la risposta e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti.
- La segnalazione verrà ricevuta dal RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di riservatezza nei confronti del segnalante. Il RPCT potrà decidere, sulla base della valutazione dei fatti, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione oppure di richiedere, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, chiarimenti e/o integrazioni. Il RPCT valuterà poi a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati, sempre nel rispetto della massima riservatezza e del principio di imparzialità.
- Il Responsabile comunicherà al segnalante, entro il termine di conclusione del procedimento stabilito in 30 giorni, le risultanze della propria istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa, sempre esclusivamente attraverso la piattaforma informatica.

Eventuali condotte illecite possono inoltre essere segnalate direttamente all'ANAC secondo le istruzioni presenti alla pagina

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing> o all'autorità giudiziaria.

Occorre rivolgersi all'ANAC o all'autorità giudiziaria nel caso in cui le segnalazioni di illeciti o irregolarità riguardino direttamente il RPCT.



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

Qualora, all'esito delle opportune verifiche, la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- comunicare l'esito dell'accertamento al Dirigente Responsabile del Settore di appartenenza dell'autore dell'accertata violazione affinché vengano adottati i provvedimenti di competenza;
- presentare segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, nel caso sussistano i presupposti di legge;
- adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per garantire il pieno ripristino della legalità.

Art.3 – Tutele del segnalante

In base a quanto disciplinato dalla Legge n. 179/2019, il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPCT, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

L'identità del segnalante, inoltre, non può essere rivelata.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è inoltre sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 4 – Sistema sanzionatorio

Sempre in base a quanto disciplinato dalla Legge n. 179/2019, qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante, l'ANAC applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

Sanzioni amministrative saranno applicate anche qualora vengano accertate l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non idonee ovvero che non garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento, da parte del responsabile, di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

E' a carico dell'amministrazione pubblica dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

Le presenti tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione.

Il Segretario generale e Responsabile di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza - RPCT
Dott. Simone Cucinotta